



Decreto Dirigenziale n. 162 del 29/11/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA N. 6 AEROGENERATORI DELLA POTENZA DI 3,3 MW CIASCUNO PER COMPLESSIVI 19,80 MW, IN LOC. S.ELIA-PESCO LA TORRE NEL COMUNE DI CASALBORE (AV)" - PROPONENTE IRPINIA VENTO S.R.L. - CUP 4593.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 238 del 08/11/2011, successivamente sostituita dal D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 532173 del 06/07/2011, la Irpinia Vento S.r.l. - con sede nel Comune di Roma alla Via del Corso 75/10, CAP 00186 - ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto *"Realizzazione di un impianto eolico composto da n. 6 aerogeneratori della potenza di 3,3 Mw ciascuno per complessivi 19,80 Mw, in loc. S.Elia-Pesco la Torre nel Comune di Casalbore (AV)"*;
- b. che l'impianto ricade sui terreni del Comune di Casalbore (AV) come di seguito individuati mediante coordinate WGS84:

aerogeneratore n.	coordinata Est	coordinata Nord
1	502553,74	4567764,14
2	502952,74	4567942,24
3	503147,13	4567729,24
4	503325,12	4567485,37
5	498793,95	4565248,26
6	499118,38	4565159,29

Per quanto riguarda foglio e particelle di interesse, l'area di impianto occupa:

- part.ile nn.110, 115, 360 del Foglio 12 del Comune di Casalbore;
- part.ile nn.81, 291, 157, 84, 86, 93, 94, 152, 97, 101, 102 del Foglio 8 del Comune di Casalbore;
- part.lla n.2 del Foglio n. 9 del Comune di Casalbore;

l'elettrodotto attraverserà terreni ricadenti in:

- part.ile nn.358, 121, 123, 124, 91, 110 del Foglio 12 del Comune di Casalbore;
- part.ile nn.294, 293, 86 del Foglio 8 del Comune di Casalbore;
- part.ile nn.2, 119 del Foglio 9 del Comune di Casalbore;
- part.ile nn.66, 226, 37, 116, 114, 227, 59 del Foglio 9 del Comune di Casalbore;
- part.lla n.20 del Foglio 39 del Comune di Castelfranco in Miscano;
- part.lla 55 del Foglio 2 del Comune di Ariano Irpino.

La stazione di trasformazione MT/AT, posta sulla part.lla 55 del Foglio 2 di Ariano Irpino, occupa una superficie di circa 135 mq.

Il cavidotto, di lunghezza pari a 13 km, attraversa i Comuni di Casalbore, Castelfranco in Miscano, Montecalvo Irpino, Ariano Irpino;

- c. che, su specifica richiesta prot. regionale n. 893942 del 24/11/2011, la Irpinia Vento S.r.l. ha prodotto integrazioni documentali acquisite al prot. regionale n. 17428 del 10/01/2012;
- d. che l'istruttoria del progetto acquisito con nota prot. n. 532173 del 06/07/2011 è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttore costituito dalla Dr.ssa Santangelo Assunta Maria e dalla Dr.ssa Pascarella Loredana, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- e. che, in seguito ad istruttoria tecnica del progetto *de quo*, è stata formulata apposita richiesta di chiarimenti ed integrazioni trasmessa al proponente con nota prot. regionale n. 230579 del 26/03/2012, successivamente sollecitata con nota prot. regionale n. 770176 del 22/10/2012 ed, infine, prorogata, su esplicita richiesta del proponente di cui alla nota prot. regionale n. 27634 del 14/01/2013, con nota prot. regionale n. 56415 del 24/01/2013;
- f. che la Irpinia Vento S.r.l. ha prodotto i chiarimenti e le integrazioni di cui sopra con nota acquisita al prot. regionale 181135 del 12/03/2013;
- g. che, stante quanto trasmesso da Irpinia Vento S.r.l. con la summenzionata nota prot. regionale 181135 del 12/03/2013, il Settore Tutela Ambiente, avendo riscontrato che si trattasse di *"documentazione inerente un progetto modificato rispetto a quello allegato all'iniziale istanza"*, ha comunicato al proponente, con nota prot. regionale n. 203826 del 20/03/2013, la necessità di *"procedere, per il progetto di cui alla nota prot. regionale 181135 del 12/03/2013, agli adempimenti di cui all'art. 23, comma 3, e art. 24 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i."*, riservandosi di verificare in fase istruttoria la rispondenza tra detta documentazione e la richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. 230579 del 26/03/2012;
- h. che, dall'esame della documentazione inoltrata dal proponente con nota prot. n. 181135 del 12/03/2013, si è rilevato l'insufficienza della stessa, in quanto talune richieste di cui alla nota prot. n. 230579 del 26/03/2012 - quale, ad esempio, quella relativa alla rappresentazione su planimetria delle

opere di regimentazione delle acque meteoriche - sono rimaste del tutto inevase, se non addirittura la mancanza di elementi minimi richiesti dalla normativa vigente - quali, ad esempio, cartografie e/o fotografie tra quelle previste dal punto 3.1 del DM 10/09/2010 per l'analisi dell'intervisibilità;

CONSIDERATO, altresì:

- a. che la Irpinia Vento S.r.l. con atto stragiudiziale acquisito al prot. regionale n. 783748 del 26/10/2012 - lamentando, sostanzialmente, la decorrenza dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione del decreto VIA previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 - ha invitato, diffidato e messo in mora, tra gli altri, il Settore Tutela Ambiente Servizio 03 ad *"adottare immediatamente ... i decreti finali di valutazione di impatto ambientale"* relativi a n. 4 progetti, tra cui quello in parola;
- b. che il Settore Tutela Ambiente ha dato riscontro al summenzionato atto stragiudiziale con propria nota prot. regionale n. 843212 del 15/11/2012, rappresentando la correttezza dell'iter adottato nella procedura di VIA relativa, tra gli altri, al progetto *de quo*;
- c. che, come da nota acquisita al prot. regionale n. 84275 del 04/02/2013, la Irpinia Vento S.r.l. ha promosso giudizio innanzi al TAR Campania - Napoli contro la Regione Campania per l'annullamento della summenzionata nota prot. n. 843212 del 15/11/2012 e di ogni altro atto regionale preordinato, connesso e consequenziale;
- d. che detto progetto - stante anche l'Ordinanza n. 430/13 del 07/03/2013 con cui il TAR Campania, a seguito del summenzionato ricorso giurisdizionale di Irpinia Vento S.r.l., ha ordinato alla Regione Campania di concludere i procedimenti di VIA e di Autorizzazione Unica entro il termine *"inderogabile"* del 10/05/2013 - è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 18/04/2013, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di esprimere parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:
 - non sono fornite considerazioni in merito all'area boscata interessata dall'intervento;
 - non sono stati forniti elaborati grafici relativi al contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità;
 - l'analisi dell'intervisibilità non ha considerato l'impatto cumulativo dovuto ad impianti esistenti, viene genericamente riportato che *"una vasta area del Fortore, fino a raggiungere l'area di intervento, è caratterizzata dalla presenza di numerosi aerogeneratori per la produzione di energia eolica, la cui presenza entra a far parte dell'attuale aspetto visivo del paesaggio senza arrecare disturbo alla popolazione locale"*, senza allegare alcuna cartografia e/o fotografia tra quelle previste dal punto 3.1 del DM 10 settembre 2010;
 - nell'analisi dell'intervisibilità e nella definizione dell'area di impatto locale non è stata, quindi, considerata la presenza di impianti già esistenti seppur riportati sulla Planimetria fornita;
 - dalle Tavole Catastali presentate dal Proponente e dalle cartografie disponibili sul Webgis della Regione Campania, che non hanno effetto probante, si evidenzia che alcune torri ricadranno esattamente su aree boscate sottoposte a vincolo, al riguardo non vengono fornite informazioni sulla tipologia di lavori da eseguirsi e sulle modalità in cui si è tenuto in debito conto del vincolo;
 - si evince che l'impianto ricade in Area mediamente importante per lo svernamento degli uccelli e al riguardo non sono stati forniti approfondimenti;
 - non è stata effettuata un'analisi del flusso aerodinamico ma fornite generiche considerazioni in merito alle probabilità di collisioni;
 - tenendo conto che l'elettrodotto attraverserà corsi d'acqua a regime torrentizio, con potenziale alterazione del regime delle eventuali falde idriche superficiali e dello stato di qualità del corpo idrico, nulla viene riportato in merito alle operazioni di scavo e reinterro con attraversamento dei torrenti, se non nelle Planimetrie *"percorso elettrodotti - Interferenze demanio idrico"*; inoltre nel SIA viene solo prescritto che *"le operazioni non dovranno modificare il libero deflusso delle acque superficiali e non alterare il regime delle eventuali falde idriche superficiali"*;

- nella *"Planimetria aree di stoccaggio materie prime di cantiere"* viene riportata un'area di stoccaggio materie prime di cantiere di 2500 mq, che non risulta descritta in Relazione;
- nella *"Planimetria di dettaglio, sezioni stradali e particolari costruttivi"* viene riportata una piazzola torre definitiva di 120 mq le cui dimensioni nella *"Planimetria Generale di Progetto"* hanno un ingombro massimo della piazzola definitiva pari a 15x15 m;
- non è stata allegata planimetria con la rappresentazione delle sezioni trasversali del progetto stradale ma si riporta, in modo sintetico, la necessità di dover adeguare o realizzare ex novo strade senza indicare, sia in planimetria che in alcuna relazione, le nuove pendenze, i nuovi raggi di curvatura e la capacità delle strade;
- non sono stati descritti i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto ed i relativi mezzi di trasporto;
- lo studio del clima acustico si riferisce esclusivamente all'area del parco eolico, senza considerare l'area ed i ricettori relativi alla stazione di utenza da realizzare in Ariano Irpino, presso la quale non sono state effettuate le misure ante-operam né la stima di impatto acustico;
- la relazione elettromagnetica si riferisce al cavidotto di cui al progetto inoltrato con l'istanza del 2011, senza considerare inoltre la stazione di utenza da realizzare in Ariano Irpino, e le cabine di trasformazione poste presso ciascuna torre eolica;
- per le torri anemomentriche non sono state riportate le distanze dalle più vicine case, per ciascuna torre eolica, né effettuato il calcolo della gittata massima;
- non è indicata la profondità del reinterro della fondazione in fase di dismissione dell'impianto;
- il progetto prevede l'installazione di 6 torri ubicate in Località differenti del Comune di Casalbore, sebbene a pag. 36 della Relazione Paesaggistica viene riportato che tra le misure mitigative saranno adottate *"la forma di distribuzione allineata degli aerogeneratori"*, che non trova riscontro sulla planimetria consegnata recante l'ubicazione;
- come affermato dal Proponente stesso nell'ambito del SIA, alcune misure di mitigazione sono in contraddizione tra loro quali ad esempio le misure preventive per la mitigazione del problema delle collisioni, e quelle da adottarsi per l'impatto visivo degli impianti. Inoltre in merito alla distanza minima da unità abitative al di sotto di quanto stabilito dalla norma regionale, si rammenta che non sono state fornite informazioni nella Relazione Tecnica, mentre per quanto riguarda l'attraversamento di corsi d'acqua con regime torrentizio si ritengono generiche le affermazioni secondo cui *"le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non dovranno modificare il libero deflusso delle acque superficiali"*, al riguardo infatti il Proponente non risulta essere munito del Parere di compatibilità idraulica prescritto dall'Autorità di Bacino;
- nulla viene riportato circa la delimitazione su alcune particelle catastali, sulle quali devono essere ubicate le torri eoliche, del vincolo da usi civici;
- la relazione geologica non rispetta quanto prescritto dall'art. 23, comma 1 e all'art. 5, comma 1, lettera h) del Dlgs 152/2006, ovvero i contenuti relativi alla progettazione definitiva;
- nulla viene riferito in merito all'ubicazione, dimensionamento e verifica delle opere di ingegneria naturalistica;
- nulla viene riportato in merito ad eventuali sistemi di canalizzazione delle acque sia di cantiere che meteoriche elemento già oggetto di integrazione con la nota del 26.03.2012;
- per quanto riguarda il vincolo archeologico non viene esplicitamente delimitata un'area con tale vincolo ma si riferisce di aver cambiato il tracciato del cavidotto per interferire meno possibile con aree di probabile interesse archeologico;
- nulla viene riportato in merito a valutazione delle vibrazioni prodotte dalle torri eoliche;

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 365793 del 23/05/2103, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 18/04/2013 così come sopra riportato;

- b. che la Irpinia Vento S.r.l. ha riscontrato la suddetta comunicazione prot. regionale n. 365793 del 23/05/2103 con note acquisite al prot. regionale n. 366402 del 23/05/2013 e n. 421745 del 13/06/2013, fornendo osservazioni non già ai motivi ostativi di cui al menzionato parere della Commissione VIA-VI-VAS quanto piuttosto alle modalità procedurali con cui è stato svolto l'iter;
- c. che si è provveduto ad analizzare il contenuto della succitate comunicazioni, rilevando che le stesse non contengono elementi tecnici atti a modificare le valutazioni già espresse nel corso della seduta della Commissione VIA del 18/04/2013, rappresentando - come rilevato dallo stesso proponente - una variante "*migliorativa*" del progetto dovuta alla necessità di evitare l'attraversamento di terreni gravati da usi civici;
- d. che la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I., nella seduta del 25/07/2013, ha esaminato nuovamente il progetto *de quo* ed ha deciso - sulla base dell'istruttoria anche delle citate osservazioni - di confermare il parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale già espresso nella seduta del 18/04/2013 per le seguenti motivazioni:
- non sono fornite considerazioni in merito all'area boscata interessata dall'intervento;
 - non sono stati forniti elaborati grafici relativi al contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità;
 - l'analisi dell'intervisibilità non ha considerato l'impatto cumulativo dovuto ad impianti esistenti, viene genericamente riportato che *"una vasta area del Fortore, fino a raggiungere l'area di intervento, è caratterizzata dalla presenza di numerosi aerogeneratori per la produzione di energia eolica, la cui presenza entra a far parte dell'attuale aspetto visivo del paesaggio senza arrecare disturbo alla popolazione locale"* senza allegare alcuna cartografia e/o fotografia tra quelle previste dal punto 3.1 del DM 10 settembre 2010;
 - nell'analisi dell'intervisibilità e nella definizione dell'area di impatto locale non è stata considerata la presenza di impianti già esistenti seppur riportati sulla Planimetria fornita;
 - dalle Tavole Catastali presentate dal Proponente e dalle cartografie disponibili sul Webgis della Regione Campania, che non ha effetto probante, si evidenzia che alcune torri ricadranno esattamente su aree boscate sottoposte a vincolo, al riguardo non vengono fornite informazioni sulla tipologia di lavori da eseguirsi e sulle modalità in cui si è tenuto in debito conto del vincolo;
 - si evince che l'impianto ricade in Area mediamente importante per lo svernamento degli uccelli e al riguardo non sono stati forniti approfondimenti;
 - non è stata effettuata un'analisi del flusso aerodinamico ma fornite generiche considerazioni in merito alle probabilità di collisioni;
 - tenendo conto che l'elettrodotto attraverserà corsi d'acqua a regime torrentizio, con potenziale alterazione del regime delle eventuali falde idriche superficiali e dello stato di qualità del corpo idrico, nulla viene riportato in merito alle operazioni di scavo e reinterro con attraversamento dei torrenti, se non nelle Planimetrie *"percorso elettrodotti - Interferenze demanio idrico"*; inoltre nel SIA viene solo prescritto che *"le operazioni non dovranno modificare il libero deflusso delle acque superficiali e non alterare il regime delle eventuali falde idriche superficiali"*;
 - nella *"Planimetria aree di stoccaggio materie prime di cantiere"* viene riportata un'area di stoccaggio materie prime di cantiere di 2500 mq, che non risulta descritta in Relazione;
 - nella *"Planimetria di dettaglio, sezioni stradali e particolari costruttivi"* viene riportata una piazzola torre definitiva di 120 mq le cui dimensioni nella *"Planimetria Generale di Progetto"* hanno un ingombro massimo della piazzola definitiva pari a 15x15 m;
 - non è stata allegata planimetria con la rappresentazione delle sezioni trasversali del progetto stradale ma si riporta, in modo sintetico, la necessità di dover adeguare o realizzare ex novo strade senza indicare, sia in planimetria che in alcuna relazione, le nuove pendenze, i nuovi raggi di curvatura e la capacità delle strade;
 - non sono stati descritti i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto ed i relativi mezzi di trasporto;

- lo studio del clima acustico si riferisce esclusivamente all'area del parco eolico, senza considerare l'area ed i ricettori relativi alla stazione di utenza da realizzare in Ariano Irpino, presso la quale non sono state effettuate le misure ante-operam né la stima di impatto acustico;
 - la relazione elettromagnetica si riferisce al cavidotto di cui al progetto inoltrato con l'istanza del 2011, senza considerare inoltre la stazione di utenza da realizzare in Ariano Irpino, e le cabine di trasformazione poste presso ciascuna torre eolica;
 - non sono state riportate le distanze dalla più vicine case, per ciascuna torre eolica, né effettuato il calcolo della gittata massima;
 - non è indicata la profondità del reinterro della fondazione in fase di dismissione dell'impianto;
 - il progetto prevede l'installazione di 6 torri ubicate in Località differenti del Comune di Casalbore, sebbene a pag. 36 della Relazione Paesaggistica viene riportato che tra le misure mitigative saranno adottate *"la forma di distribuzione allineata degli aerogeneratori"*, che non trova riscontro sulla planimetria consegnata recante l'ubicazione;
 - come affermato dal Proponente stesso nell'ambito del SIA, alcune misure di mitigazione sono in contraddizione tra loro quali ad esempio le misure preventive per la mitigazione del problema delle collisioni, e quelle da adottarsi per l'impatto visivo degli impianti. Inoltre in merito alla distanza minima da unità abitative al di sotto di quanto stabilito dalla norma regionale, si rammenta che non sono state fornite informazioni nella Relazione Tecnica, mentre per quanto riguarda l'attraversamento di corsi d'acqua con regime torrentizio si ritengono generiche le affermazioni secondo cui *"le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non dovranno modificare il libero deflusso delle acque superficiali"*, al riguardo infatti il Proponente non risulta essere munito del Parere di compatibilità idraulica prescritto dall'Autorità di Bacino;
 - nulla viene riportato circa la delimitazione su alcune particelle catastali, sulle quali devono essere ubicate le torri eoliche, del vincolo da usi civici;
 - la relazione geologica non presenta un livello definitivo ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010;
 - nulla viene riferito in merito all'ubicazione, dimensionamento e verifica delle opere di ingegneria naturalistica;
 - nulla viene riportato in merito ad eventuali sistemi di canalizzazione delle acque sia di cantiere che meteoriche elemento già oggetto di integrazione con la nota del 26.03.2012;
 - per quanto riguarda il vincolo archeologico non viene esplicitamente delimitata un'area con tale vincolo ma si riferisce di aver cambiato il tracciato del cavidotto per interferire meno possibile con aree di *"probabile interesse archeologico"*;
 - nulla viene riportato in merito a valutazione delle vibrazioni prodotte dalle torri eoliche.
- e. che la Irpinia Vento S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n. 683/2010, mediante bonifico del 29/06/2011, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 238/2011;

- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI esprimere parere negativo di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 18/04/2013 e del 25/07/2013, per il progetto di *“Realizzazione di un impianto eolico composto da n. 6 aerogeneratori della potenza di 3,3 Mw ciascuno per complessivi 19,80 Mw, in loc. S.Elia-Pesco la Torre nel Comune di Casalbore (AV)”*, proposto dalla Irpinia Vento S.r.l., con sede nel Comune di Roma alla Via del Corso 75/10 00186 - per le seguenti motivazioni:
 - non sono fornite considerazioni in merito all'area boscata interessata dall'intervento;
 - non sono stati forniti elaborati grafici relativi al contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità;
 - l'analisi dell'intervisibilità non ha considerato l'impatto cumulativo dovuto ad impianti esistenti, viene genericamente riportato che *“una vasta area del Fortore, fino a raggiungere l'area di intervento, è caratterizzata dalla presenza di numerosi aerogeneratori per la produzione di energia eolica, la cui presenza entra a far parte dell'attuale aspetto visivo del paesaggio senza arrecare disturbo alla popolazione locale”* senza allegare alcuna cartografia e/o fotografia tra quelle previste dal punto 3.1 del DM 10 settembre 2010;
 - nell'analisi dell'intervisibilità e nella definizione dell'area di impatto locale non è stata considerata la presenza di impianti già esistenti seppur riportati sulla Planimetria fornita;
 - dalle Tavole Catastali presentate dal Proponente e dalle cartografie disponibili sul Webgis della Regione Campania, che non ha effetto probante, si evidenzia che alcune torri ricadranno esattamente su aree boscate sottoposte a vincolo, al riguardo non vengono fornite informazioni sulla tipologia di lavori da eseguirsi e sulle modalità in cui si è tenuto in debito conto del vincolo;
 - si evince che l'impianto ricade in Area mediamente importante per lo svernamento degli uccelli e al riguardo non sono stati forniti approfondimenti;
 - non è stata effettuata un'analisi del flusso aerodinamico ma fornite generiche considerazioni in merito alle probabilità di collisioni;
 - tenendo conto che l'elettrodotto attraverserà corsi d'acqua a regime torrentizio, con potenziale alterazione del regime delle eventuali falde idriche superficiali e dello stato di qualità del corpo idrico, nulla viene riportato in merito alle operazioni di scavo e reinterro con attraversamento dei torrenti, se non nelle Planimetrie *“percorso elettrodotti - Interferenze demanio idrico”*; inoltre nel SIA viene solo prescritto che *“le operazioni non dovranno modificare il libero deflusso delle acque superficiali e non alterare il regime delle eventuali falde idriche superficiali”*;
 - nella *“Planimetria aree di stoccaggio materie prime di cantiere”* viene riportata un'area di stoccaggio materie prime di cantiere di 2500 mq, che non risulta descritta in Relazione;
 - nella *“Planimetria di dettaglio, sezioni stradali e particolari costruttivi”* viene riportata una piazzola torre definitiva di 120 mq le cui dimensioni nella *“Planimetria Generale di Progetto”* hanno un ingombro massimo della piazzola definitiva pari a 15x15 m;
 - non è stata allegata planimetria con la rappresentazione delle sezioni trasversali del progetto stradale ma si riporta, in modo sintetico, la necessità di dover adeguare o realizzare ex novo strade senza indicare, sia in planimetria che in alcuna relazione, le nuove pendenze, i nuovi raggi di curvatura e la capacità delle strade;
 - non sono stati descritti i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto ed i relativi mezzi di trasporto;

- lo studio del clima acustico si riferisce esclusivamente all'area del parco eolico, senza considerare l'area ed i ricettori relativi alla stazione di utenza da realizzare in Ariano Irpino, presso la quale non sono state effettuate le misure ante-operam né la stima di impatto acustico;
 - la relazione elettromagnetica si riferisce al cavidotto di cui al progetto inoltrato con l'istanza del 2011, senza considerare inoltre la stazione di utenza da realizzare in Ariano Irpino, e le cabine di trasformazione poste presso ciascuna torre eolica;
 - non sono state riportate le distanze dalla più vicine case, per ciascuna torre eolica, né effettuato il calcolo della gittata massima;
 - non è indicata la profondità del reinterro della fondazione in fase di dismissione dell'impianto;
 - il progetto prevede l'installazione di 6 torri ubicate in Località differenti del Comune di Casalbore, sebbene a pag. 36 della Relazione Paesaggistica viene riportato che tra le misure mitigative saranno adottate *"la forma di distribuzione allineata degli aerogeneratori"*, che non trova riscontro sulla planimetria consegnata recante l'ubicazione;
 - come affermato dal Proponente stesso nell'ambito del SIA, alcune misure di mitigazione sono in contraddizione tra loro quali ad esempio le misure preventive per la mitigazione del problema delle collisioni, e quelle da adottarsi per l'impatto visivo degli impianti. Inoltre in merito alla distanza minima da unità abitative al di sotto di quanto stabilito dalla norma regionale, si rammenta che non sono state fornite informazioni nella Relazione Tecnica, mentre per quanto riguarda l'attraversamento di corsi d'acqua con regime torrentizio si ritengono generiche le affermazioni secondo cui *"le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non dovranno modificare il libero deflusso delle acque superficiali"*, al riguardo infatti il Proponente non risulta essere munito del Parere di compatibilità idraulica prescritto dall'Autorità di Bacino;
 - nulla viene riportato circa la delimitazione su alcune particelle catastali, sulle quali devono essere ubicate le torri eoliche, del vincolo da usi civici;
 - la relazione geologica non presenta un livello definitivo ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010;
 - nulla viene riferito in merito all'ubicazione, dimensionamento e verifica delle opere di ingegneria naturalistica;
 - nulla viene riportato in merito ad eventuali sistemi di canalizzazione delle acque sia di cantiere che meteoriche elemento già oggetto di integrazione con la nota del 26.03.2012;
 - per quanto riguarda il vincolo archeologico non viene esplicitamente delimitata un'area con tale vincolo ma si riferisce di aver cambiato il tracciato del cavidotto per interferire meno possibile con aree di *"probabile interesse archeologico"*;
 - nulla viene riportato in merito a valutazione delle vibrazioni prodotte dalle torri eoliche.
2. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
3. DI trasmettere il presente atto:
- al proponente Irpinia Vento S.r.l., con sede nel Comune di Roma alla Via del Corso 75/10 00186;
 - al Comune di Casalbore;
 - alla Provincia di Avellino;
 - alla Direzione Generale 51 02 per lo sviluppo economico, il turismo e le attività produttive, con sede in Via Porzio al C.tro Dir.le IS. A/6;
 - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
4. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio